



Centrare
l'obiettivo
ma...

**NO! Non
così!**

Il 29 novembre votiamo NO all'iniziativa «Per imprese responsabili!»

Punti chiave nel testo dell'iniziativa

Testo dell'iniziativa ¹	Significato
<p>Votazione federale «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il titolo parla di «imprese», non di gruppi. La Cancelleria federale avrebbe probabilmente respinto un'«iniziativa concernente gruppi» con la motivazione di ingannare e fuorviare l'elettorato.
<p>Art. 101a D-Cost. Responsabilità delle imprese</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sono toccate <u>tutte</u> le imprese con sede in Svizzera.
<p><i>Cpv. 1</i> La Confederazione prende provvedimenti per rafforzare il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte dell'economia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Già oggi esistono misure della Confederazione (piani d'azione coordinati a livello internazionale) e strumenti (arbitrato Seco, noto come PCN-Punto di contatto nazionale² secondo le Linee guida OCSE per imprese multinazionali³). Già oggi le imprese svizzere non operano in un vuoto giuridico, ma devono rispettare la legge.
<p><i>Cpv. 2</i> La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Cerchie interessate</p> <ul style="list-style-type: none"> Disparità di trattamento per le imprese svizzere: L'iniziativa discrimina le imprese svizzere, alcune delle quali hanno grandi siti di produzione e migliaia di dipendenti in Svizzera. Sono interessate solo le società con sede o filiale principale in Svizzera (non quelle con una filiale europea o simili)! Rischio di delocalizzazioni: Poiché i nuovi requisiti sono rivolti ad imprese svizzere ricche di tradizione, le nostre imprese subiscono uno svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti stranieri. Le imprese "mobili", come quelle che trattano le materie prime, possono facilmente aggirare l'iniziativa spostando la loro sede al di fuori dei confini nazionali. Le imprese con impianti di produzione in Svizzera sono meno in grado di farlo. Attacco all'attrattività della piazza economica svizzera: <ul style="list-style-type: none"> Danneggia le imprese esportatrici perché l'iniziativa rende la Svizzera più costosa come luogo di produzione nella concorrenza internazionale e in alcuni casi rende addirittura impossibile produrre in Svizzera. Danneggia le PMI: Gli obblighi di controllo e i rischi di responsabilità civile comportano un notevole aumento del lavoro amministrativo e nuove e costose polizze assicurative (protezione giuridica). Danneggia le «piazza economica per grandi gruppi» svizzeri, poiché l'iniziativa concerne solo le imprese con

¹ Testo dell'iniziativa; Cancelleria federale: <https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis462.html>

² Punto di contatto nazionale (PCN); Seco:

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/NKP.html

³ Linee guida OCSE per imprese multinazionali; Seco:

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/OECD-Guidelines.html

		sede principale in Svizzera.
<p>Art. 101a D-Cost. <i>Responsabilità delle imprese</i> <i>Cpv. 2a. Le imprese sono tenute a rispettare anche all'estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere affinché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle imprese da esse controllate; i rapporti effettivi determinano se un'impresa ne controlla un'altra; il controllo può risultare di fatto anche dall'esercizio di un potere economico;</i></p>	Intestazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La regolamentazione vale in Svizzera e all'estero: In concreto: Il caseificio, che lavora il 100% del latte di un contadino, è pienamente responsabile dell'allevamento degli animali del contadino. Il presupposto del "potere economico" nel senso dell'iniziativa è chiaramente dato. ▪ Estensione della responsabilità: Oltre al controllo legale, si sta deliberatamente introducendo il controllo economico. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secondo il testo dell'iniziativa, un'impresa dovrebbe già controllare il proprio fornitore quando «si esercita il potere economico». ▪ Controllo legale = Partecipazione di maggioranza al capitale, Potere di emanare direttive (analogo a un contratto di lavoro). ▪ «Esercitare il potere economico» = Che cosa ciò significhi deve essere interpretato dal tribunale in ogni singolo caso. Tuttavia, nessuna autorità di emanare direttive. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grande incertezza del diritto dovuta a termini poco chiari: Le conseguenze sono ampie; a cosa deve attenersi esattamente un'impresa? Questo è tutt'altro che chiaro. È relativamente chiaro cosa si intenda per diritti umani (Patti I e II dell'ONU). Tuttavia, non esistono standard ambientali riconosciuti dal diritto internazionale. ▪ Anche la libertà di riunirsi e il diritto di formare sindacati sono diritti umani. Tuttavia, sono proprio i Governi comunisti (ad es. la Cina) ad aver vietato questi diritti dei lavoratori. Ogni impresa svizzera che opera in Cina ha un <u>conflitto di obiettivi irrisolvibile.</u>

Abs 2b *Le imprese sono tenute a usare la **dovuta diligenza**; in particolare, devono individuare le ripercussioni effettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull'ambiente, adottare misure idonee a prevenire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese controllate e a tutte le **relazioni d'affari**; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l'obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle **esigenze delle piccole e medie imprese** che presentano rischi limitati in tali ambiti;*

Dovere di dovuta diligenza

Dovere di dovuta diligenza

- Eventuali incertezze sono sempre a carico degli svizzeri. Questa incertezza giuridica costringe in ultima analisi le imprese a **controllare senza interruzioni i clienti e i fornitori in patria e all'estero!**
 - Cosa significa esattamente «dovuta diligenza»?
 - «tutte le relazioni d'affari»: Non si tratta solo di fornitori ma anche di clienti.
 - «ripercussioni effettive e potenziali»
- **Aspettative irraggiungibili:** Adottare «misure idonee» per prevenire gli effetti negativi.
 - Problematica 1: **Nessuna impresa conosce tutti i suoi fornitori e subfornitori.** Le grandi imprese hanno già oltre 100'000 fornitori nella prima fase. Se ogni fornitore avesse (stimato prudenzialmente) anche solo 10 fornitori aggiuntivi, l'impresa dovrebbe "monitorare" 100'000'000 rapporti con i fornitori. Una cosa impossibile.
 - Problematica 2: Il **controllo e l'influenza sui fornitori sono limitati.** È possibile richiedere certificati o simili. Tuttavia, un controllo permanente sul posto è impossibile.
 - Problematica 3: Il monitoraggio dei clienti porta di fatto al **divieto di vendita, di esportazione o importazione.** È impossibile per un fornitore controllare completamente il modo in cui un cliente utilizza un prodotto o a chi lo rivende. Per i consumatori questo porta ad una scelta **limitata!**
 - Il produttore di un'asciugatrice è responsabile se un cliente desidera asciugare il proprio animale all'interno di questo?
- **Apparati di controllo e monitoraggio:** Nonostante tutta la confusione, è chiaro che le imprese sono costrette a costruire un enorme apparato di controllo. Esse devono contrastare i giganteschi rischi di responsabilità civile creati dall'iniziativa con capacità di conformità. Possono anche essere costretti a limitare i loro rischi con contratti assicurativi o simili.
- **Le PMI sono responsabili senza eccezioni e senza limitazioni:** Agevolazioni per le PMI sono previste solo nell'ambito della dovuta diligenza (paragrafo 2b), ma non nell'ambito della responsabilità (paragrafo 2c). Altre affermazioni sono semplicemente false. Se i promotori avessero voluto prevedere agevolazioni generali per le PMI, avrebbero incluso questa sezione nell'articolo sovraordinato o l'avrebbero ripetuta esplicitamente nel paragrafo 2c. Con questa iniziativa, votiamo chiaramente anche sulla responsabilità per tutte le PMI.

Abs 2c *Le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell'esercizio delle loro incombenze d'affari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;*

Responsabilità

Responsabilità

- **Approccio unilaterale svizzero / Regolamentazione speciale:** Lo strumento della responsabilità del committente applicato tra l'azienda e i suoi dipendenti è contro natura. Si applicherà non solo all'interno delle strutture del gruppo (cosa che oggi avviene solo in casi eccezionali), ma sarà ulteriormente esteso e si applicherà anche tra società indipendenti giuridicamente e nella catena di fornitura.
- **Un inasprimento della responsabilità casuale unico al mondo:** Le imprese svizzere sono ora responsabili direttamente e senza colpa per la condotta di tutte le società controllate in qualsiasi forma («esercizio del potere economico») e indirettamente per l'intera catena del valore.
- **Il sistema giuridico viene capovolto (inversione dell'onere della prova):** La responsabilità nei confronti di terzi si applica fintanto che l'impresa svizzera non è in grado di dimostrare la sua completa diligenza lungo l'intera catena del valore. Il cambiamento del sistema porta a un sospetto generale nei confronti delle imprese, che comporta grandi rischi. La novità è che non sono più i querelanti a dover provare la colpevolezza, ma le imprese a dover provare la loro innocenza. Il danno e la causalità devono essere ancora provati dai ricorrenti, ma ciò è possibile senza problemi in casi come quelli citati dagli iniziattivisti.
- **Rischio di cause legali:** Questa responsabilità senza colpa con l'inversione dell'onere della prova rende le azioni legali contro le imprese in Svizzera particolarmente interessanti. Ciò aumenta il rischio di richieste di risarcimento ingiustificate ed estorsive da parte di avvocati o concorrenti stranieri.
- **Rischi per le PMI:** Ogni impresa trasmetterà le proprie esigenze ai propri fornitori e limiterà i propri rischi. Il perdente è la società con il più piccolo ufficio legale, che sarà in grado di difendersi meno.
 - **Interferenze nelle attività commerciali:** Le imprese chiedono «fornitori trasparenti» e richiederanno i corrispondenti diritti di ispezione (contabilità, contratti, concetti di sicurezza, ecc.).
 - **Contratti vincolanti per i fornitori:** Le imprese trasferiranno tutti i rischi di responsabilità ai fornitori (possibile nel diritto civile, analogamente alla «responsabilità privata» di ogni cittadino). Il fornitore può quindi solo assumersi la responsabilità o rinunciare all'attività.
 - **Fine della privacy dei dipendenti** attraverso una forte sorveglianza sul posto di lavoro ed eventualmente anche della vita privata, se si lavora all'estero.
 - **Prezzi in aumento: tutto questo non è gratis.** I nuovi costi per l'impegno amministrativo, i processi di conformità, gli strumenti di controllo, gli obblighi di documentazione, ecc. vengono riversati sui clienti. Anche i costi dell'assicurazione per la protezione contro le richieste di risarcimento danni o dell'assicurazione di protezione giuridica fanno lievitare i costi.

Abs 2d Le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a–c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.

Diritto e foro competente

Diritto e foro competente

- **Minaccia di comprovate responsabilità:** Oggi il diritto internazionale privato disciplina le controversie transfrontaliere. Si applica la legge del Paese in cui si è verificato il danno (luogo di adempimento). Il diritto svizzero avrà ora la precedenza.
- **L'indegno imperialismo giuridico (neocolonialismo):** Questo paragrafo esprime la fondamentale diffidenza nei confronti delle leggi e dei tribunali stranieri. In effetti, esprime che l'ordinamento giuridico svizzero è superiore a quello straniero. Le leggi straniere (anche se emanate democraticamente) sono ritenute inferiori e i tribunali stranieri sono considerati incapaci o indegni di giudicare gli incidenti che si verificano sul loro territorio.
- **Promesse vuote, aspettative non mantenute:** La raccolta di prove al di là dei confini nazionali è del tutto impraticabile. Questo perché un'attività su territorio straniero è politicamente sensibile e richiede la cooperazione dello Stato (assistenza legale).
- **Sovraccarico dei tribunali svizzeri:** L'onere per i tribunali aumenterebbe perché si sta creando una nuova giurisdizione svizzera per le cause internazionali. Sarà possibile adire ai tribunali svizzeri, anche se un fornitore straniero ha causato danni all'estero.
- **Costi in aumento, imposte più elevate:** Ulteriori procedimenti giudiziari portano a tribunali più grandi e ad un aumento dei costi per i contribuenti. Inoltre, le persone indigenti di tutto il mondo possono citare gratuitamente in giudizio le imprese svizzere presso i tribunali svizzeri (amministrazione della giustizia gratuita).